

STATUTO ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO

- Organizzazione di Volontariato

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È corrente, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato TELEFONO AMICO IMPERIA OdV, in forma giuridica di associazione.
2. A fronte dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di IMPERIA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'organizzazione si propone di:

- Attuare la solidarietà umana e il soccorso verso il prossimo, offrendo un servizio di aiuto alle persone in crisi emotiva attraverso l'ascolto col mezzo telefonico e/o con altri strumenti o modalità di comunicazione;

- migliorare il confronto personale;
 - promuovere la formazione e la valorizzazione della persona umana;
 - incentivare lo spirito di collaborazione, anche per favorire il sostegno o l'apertura di nuovi centri;
 - fornire una presenza sul territorio, anche collaborando attivamente con enti pubblici e privati che ne facciano precisa richiesta, organizzando direttamente o partecipando a tavole rotonde, incontri, corsi, conferenze o manifestazioni in genere volte a diffondere la cultura del servizio telefonico di aiuto.
1. Le attività dell' Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.
 2. Per il perseguimento dei propri scopi, l' Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Principi ispiratori del servizio

1. Il servizio è ispirato a principi di gratuità della prestazione, di garanzia dell'anonimato, di riservatezza (fra l'altro con riguardo all'attività svolta, alle forme di intervento effettuate, all'organizzazione ed alla localizzazione della sede dell'organizzazione e dei luoghi dove si svolge il servizio), di indipendenza da qualsiasi ideologia politica o religiosa, di rispetto delle idee di chi si rivolge al servizio, ed è caratterizzato dall'impostazione non direttiva del rapporto fra volontario e utente. Il servizio è inoltre ispirato ai principi esplicitati dall'eventuale Regolamento dell'organizzazione e da documenti, atti, "carte" o "manifesti" in genere di enti cui l'organizzazione aderisca cui comunque si ispiri, con particolare riferimento alla "Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani".

ART. 4 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili



1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ed eredi dei suddetti soggetti, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e che - dopo lo svolgimento di un preliminare periodo di volontariato presso l'organizzazione non inferiore a tre mesi - fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e, in caso di accoglimento della domanda, è annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - decesso (in caso di persona fisica);



- esclusione deliberata dall' Assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
- mancata attività di volontariato attivo ai servizi dell'organizzazione e mancata partecipazione alle riunioni di formazione per un periodo superiore a un anno.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - partecipare alle attività promosse dall'organizzazione, tenendo anche conto delle determinazioni operative degli organi sociali;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

1. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - svolgere attività di volontariato attivo ai servizi dell'organizzazione e partecipare alle riunioni di formazione;
 - osservare i principi ispiratori del servizio, come esplicitati dal presente Statuto e/o dall'eventuale Regolamento dell'organizzazione, i quali sono illustrati agli associati anche mediante le attività di formazione.

Riguardo al principio di garanzia dell'anonimato, gli associati devono fra l'altro: mantenere la riservatezza sull'attività dell'organizzazione stessa, sui nomi degli associati e dei volontari e sulla località ove il servizio viene svolto, sul contenuto delle telefonate e delle comunicazioni con gli utenti o su qualunque forma di intervento svolta durante il servizio e sull'attività periodica di formazione, non far accedere nessuna persona



estranea all'organizzazione al luogo ove il servizio viene prestato e ciò anche quando gli associati dovessero cessare di fare parte dell'organizzazione.

ART. 8 - Volontari e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. L'esercizio delle cariche sociali è svolto gratuitamente.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire indifferently a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento tecnologico che consenta la verifica del raggiungimento dell'interessato.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata - da presentare all'organo amministrativo - di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato conferendo delega scritta anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la delibera o la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dall'organo di amministrazione o dal Presidente, tenuto conto delle proposte presentate in forma scritta un mese prima dell'Assemblea.

ART. 11 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'organo di amministrazione è presieduto da un Consigliere delegato dal Presidente o, in mancanza di delega, dal Consigliere nominato dai presenti.
5. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione può essere inviata indifferentemente a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento tecnologico che consenta la verifica del raggiungimento dell'interessato con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. Rientrano nella competenza dell'organo di amministrazione, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'amministrazione dell'organizzazione;
 - l'approvazione della bozza del bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e, se previsto, l'approvazione del bilancio sociale, e la cura degli ulteriori adempimenti normativamente previsti;
 - la predisposizione degli eventuali Regolamenti interni, la vigilanza sulla loro applicazione e l'adozione delle misure disciplinari;
 - la realizzazione del programma di lavoro e delle attività sociali, promuovendo e coordinando tale realizzazione e autorizzandone la spesa;
 - la cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - la decisione sull'avvio o sull'interruzione di eventuali contratti di lavoro;
 - l'accoglimento o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
 - l'esclusione degli associati in essere, per qualsivoglia causale o motivazione consentita. L'interessato, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, può chiedere che su tale esclusione si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - la nomina di coloro che, di volta in volta, dovranno rappresentare l'organizzazione nelle varie riunioni o assemblee a livello nazionale ed internazionale, oltre al Presidente che rappresenta di diritto l'organizzazione;

- l'approvazione dell'ordine del giorno delle Assemblee;
 - la convocazione delle Assemblee;
 - la fissazione della quota sociale;
 - la scelta di eventuali collaboratori esterni e la determinazione degli eventuali compensi per la loro collaborazione;
 - la nomina del Segretario e del Tesoriere, che possono anche essere estranei all'Organo di Amministrazione;
 - la nomina dell'Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni di cui alla normativa di riferimento.
1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Assemblea dei soci può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea almeno una volta all'anno e dell'Organo di amministrazione almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i soci a maggioranza di voti; sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dall'organo di amministrazione, dura in carica tre anni e:
- svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente;
 - funge da Segretario del Consiglio e dell'Assemblea;

- aggiorna costantemente il “Libro degli Associati”, il “Registro dei Volontari” ed i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

ART. 15 – Collegio dei Probiviri

1. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Organizzazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi di volta in volta, fra i Soci, dall’Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 16 - Organo di controllo

1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’organo di controllo:
 - vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
1. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato dall'organo dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 18 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'organizzazione.
3. L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli art. 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/17

ART. 19 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Tale termine è eccezionalmente prorogabile a data comunque antecedente al termine previsto per il deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella



relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Statuto

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1. **ART. 25 - (Disposizioni finali)** Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IN PERIA 16/03/2022
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio Territoriale di Imperia
Registrato il 23/03/22 al n° 372
Versati € ESENTI/00
Per il Direttore Provinciale
Il Direttore Territoriale

IL PRESIDENTE
MAURELIO LAVAGNA

Luca SARTORE
Funzionario